

UNIONE NAZIONALE DELLE “PRO LOCO” D’ITALIA
U.N. P. L. I.
STATUTO “PRO LOCO”

DENOMINAZIONE- SEDE- COMPETENZA TERRITORIALE

Art. 1- E’ costituita l’Associazione Pro Loco denominata “Associazione Pro Loco di Teolo”.
Essa avrà sede in locali che il Comune metterà a disposizione.

Art. 2 – Detta Associazione, animata dall’azione volontaristica dei suoi aderenti in uno spirito di solidarietà, svolge la sua attività senza fini di lucro nel Comune di Teolo.

FINALITA’

Art.3 – Gli scopi che l’Associazione si propone sono:

- a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località in giurisdizione;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
- c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- f) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
- g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- h) interessarsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, l’assistenza sociale e sanitaria, stimolando tutte quelle azioni atte a garantire una loro migliore e più ampia funzionalità anche mediante l’intervento operativo, volontaristico e gratuito dei propri associati;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, culturale e sociale, controllando, tra l’altro, il rispetto delle tariffe e proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- l) istituire l’Ufficio informazioni e di assistenza turistica, con svolgimento nell’ambito dell’ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico che servano a rendere più gradito il soggiorno nella località.
- m) adempire alle funzioni demandate dalla Regione.

ORGANI

Art. 4 – Sono Organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5) – L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i Soci. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All’Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua.

Sono consentite fino a due deleghe.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della pro Loco che sarà assistito dal Segretario per quella ordinaria e da un Notaio per quella straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, entro il termine dagli stessi fissato.

L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, né stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.6- Il Consiglio di Amministrazione è formato da dodici membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel Consiglio è inoltre presente di diritto la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con tre consiglieri eletti dalla stessa, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza, a scelta del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente contratto riservati, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio

l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'Albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art.7) – Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione; la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Art. 8- Il segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei Conti, partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

La carica di probiviro è gratuita.

TUTELA

Art. 11- L'atto costitutivo, lo statuto speciale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea vanno inviati agli Organi Competenti per legge.

Art. 12 – L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5 ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici sono devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrato, o in difetto, al Comune in cui la Pro Loco ha sede.

Art. 13 – L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il bilancio lo consenta, può assumere personale, a tempo determinato, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti.

FINANZIAMENTO

Art. 14 – I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività, sono:

- 1) le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) l'eventuale quota di imposta di soggiorno;
- 3) i contributi di Enti (Regione, Provincia, E.P.T., Comunità Montane, Comune e altre Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
- 4) le eventuali donazioni;
- 5) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali direttamente gestite dall'Associazione.

SOCI

Art.15- Possono essere soci tutti i cittadini residenti nel Comune ed anche non residenti. I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

I soci hanno diritto: a) alle pubblicazioni dell'Associazione; b) a frequentare i locali dell'Associazione; c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

I soci dovranno prestare la propria opera di assistenza gratuitamente per le iniziative volontaristiche e di solidarietà sociale promosse dall'Associazione, secondo le rispettive attitudini, capacità, conoscenze tecniche e preparazione professionale.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

VARIE

Art. 16 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Art.17 – Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Pro Loco ha facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale secondo le norme della legge regionale.

CONSORZI

Art. 18 – L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

RAPPRESENTANZA REGIONALE

Art. 19 – L'Associazione aderisce all'U.N.P.L.I. - all'organo associativo Regionale delle Pro Loco Venete - con diritto di partecipare all'attività ed alle norme dello stesso.

F.to: Gastone Bastianello

GIORGIO DI SANTE

Notaio